

Publicato il 18/11/2024

N. 20409/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08875/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8875 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Logistico Dell'Esercito Stato Maggiore, non costituito in giudizio;

Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa sospensiva

- Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21.05.2024 notificato in data 23.05.2024 con il quale il Comando Logistico dell'Esercito Stato Maggiore – ha rigettato la richiesta avanzata dal Sergente -OMISSIS-, tesa ad ottenere il

reimpiego ai sensi della direttiva P001, Procedure per l'impiego del Personale Militare dell'esercito Ed. 2021 di SME – DIPE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le dichiarazioni con le quali le parti ricorrenti si sono date atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, CPA;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 il dott. Domenico De Martino;

Avvisati, per le parti, i difensori presenti della riserva del Collegio di definire il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 CPA e sentiti i difensori presenti come specificato nel verbale;

All'esito della camera di consiglio del 13 novembre 2024 il Collegio, in mancanza di domande e istanze ostantive, ritiene di definire la causa con sentenza ai sensi dell'art. 60 CPA.

Invero, successivamente al ricorso ed all'ordinanza n. -OMISSIS- di questo TAR, con nota n. M_D AB62BE8 REG2024 0096090 del 22.10.2024 lo Stato Maggiore dell'Esercito Dipartimento Impiego del Personale, ripronunciandosi sulla posizione del ricorrente, ne ha disposto il trasferimento "a domanda" dal Comando dei Supporti Logistici in Roma al Comando per la formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito in Torino a partire dal 4 novembre 2024. Detto provvedimento, a seguito di riesame della vicenda, ha superato ed assorbito il precedente diniego realizzando così la stabile e definitiva soddisfazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso.

Di tanto si sono date atto le parti richiedendo entrambe la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Si ritiene equa la compensazione delle spese di lite vista la controvertibilità della questione oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.